



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

## Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

---

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 169**

**Roma, 21 ottobre 2008**

Si pubblica la nota informativa inpdap con prot. n. 816/PE del 17/09/2008 avente come oggetto *“art. 72 del d. l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo).”*.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



Roma, 17/09/2008  
Prot. n. 816/PE

Ai Dirigenti Generali Centrali  
e Compartimentali

Ai Dirigenti Centrali e Periferici

Ai Responsabili delle Strutture di  
Progetto

Ai Responsabili delle Strutture  
Sociali

Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali

*Loro sedi*

## **Nota informativa**

**Oggetto:** art. 72 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (*Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo*).

Con la presente nota si forniscono i primi chiarimenti in ordine all'art. 72 indicato in oggetto ed, in particolare, in tema di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età (65 anni).

L'articolo sopra richiamato, ai commi 7-10, reca una disciplina integrativa di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo n. 503/1992 e successive modificazioni in tema di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti civili

dello Stato e degli enti pubblici non economici, ovvero la permanenza in servizio oltre i 65 anni di età e fino al compimento dei 67 anni.

Il comma 7 dell'art. 72 in parola integra il citato art. 16, comma 1, del d. l.vo n. 503/1992 e successive modificazioni, disponendo che *"è in facoltà dei dipendenti [...] degli enti pubblici non economici di permanere in servizio [...], per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento"*.

I successivi commi 8, 9 e 10 dell'art. 72 in esame recano, inoltre, una disciplina transitoria per i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2008) e per quelli con decorrenza dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e dal 1° gennaio 2010.

In particolare:

- ✓ *sono fatti salvi* i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto *de quo* (comma 8);
- ✓ *saranno riconsiderati*, alla luce di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo n. 503/1992 e successive modificazioni, come novellato dal comma 7 dell'art. 72 in oggetto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (comma 9);
- ✓ *decadono* i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 (comma 10).

Per quanto attiene l'aspetto procedurale, alla luce di quanto introdotto dal citato art. 72, comma 7, i dipendenti interessati alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 65 anni di età dovranno inoltrare la relativa domanda per il tramite della Direzione Centrale/Compartimentale di appartenenza, alla Direzione Centrale Personale – Ufficio Organici e trattamento giuridico -, Via A. BALLARIN, 42 00142 ROMA, **nel lasso di tempo compreso tra i 24 e i 12 mesi precedenti il compimento del 65° anno di età.**

Dal momento che le nuove disposizioni eliminano ogni sorta di automatismo demandando alle amministrazioni la facoltà di accoglimento delle istanze, le stesse andranno corredate da apposito parere del Dirigente Generale e del Dirigente responsabili dell'unità organizzativa di riferimento del dipendente che valuteranno l'opportunità o meno di trattenimento in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati

o specifici ambiti ed in funzione delle esigenze organizzative correlate all'efficiente andamento dei servizi.

Sarà cura della Direzione Centrale Personale – Ufficio Organici e trattamento giuridico – emanare apposito provvedimento di accoglimento del biennio di trattenimento in servizio con effetto dal giorno successivo il compimento del 65° anno di età.

Come sopra accennato il nuovo regime legale ha, tuttavia, previsto con i commi 8, 9 e 10 delle condizioni di salvaguardia per quei soggetti che hanno già in corso il trattenimento in servizio ed introdotto una fase di transizione per coloro i quali sono prossimi al raggiungimento del limite di età.

In virtù di tali disposizioni si precisa quanto segue:

- a) per i dipendenti che alla data del **25 giugno 2008** già si trovano nel periodo di permanenza oltre i 65 anni non si applica la normativa prevista dal comma 7 dell'art. 72, con la conseguenza che gli stessi continueranno a prestare servizio fino al compimento del 67° anno di età senza necessità di ripresentare alcuna domanda;
- b) anche per i dipendenti il cui biennio di permanenza in servizio inizi il **31 dicembre 2008** (compimento del limite di età di 65 anni entro il 30 dicembre 2008) continua ad applicarsi la previgente normativa ma a condizione che la domanda di trattenimento in servizio sia stata già acquisita dall'amministrazione ovvero verrà inoltrata dal richiedente entro il 25 dicembre 2008 (ossia nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge). In queste fattispecie vi sarà una mera presa d'atto da parte dell'amministrazione e le domande presentate entro tale data non dovranno, pertanto, essere corredate da alcun parere da parte dei dirigenti competenti al riguardo;
- c) per i dipendenti il cui biennio di permanenza in servizio inizi dal **1° gennaio 2009** (compimento del limite di età di 65 anni il 31 dicembre 2008) e fino al **31 dicembre 2009** (compimento del limite di età di 65 anni entro il 30 dicembre 2009):
  - in presenza di domande formalmente già accolte, l'amministrazione ha facoltà di riconsiderare il provvedimento di trattenimento alla luce del nuovo regime legale; al dipendente non sarà richiesto di riproporre l'istanza ma sarà cura dell'ufficio competente acquisire apposito parere da parte del Dirigente Generale e del Dirigente presso la cui struttura il richiedente presta servizio;
  - in presenza di domande già presentate ma non ancora formalmente accolte, l'amministrazione dovrà emanare il relativo provvedimento di accoglimento del trattenimento tenendo conto di

quanto previsto dalle nuove disposizioni; anche in questo caso al dipendente non sarà richiesto di riproporre l'istanza ma sarà cura dell'ufficio competente acquisire apposito parere da parte del Dirigente Generale e del Dirigente presso la cui struttura il richiedente presta servizio;

- per le domande di trattenimento non ancora formalmente presentate l'amministrazione dovrà emanare il relativo provvedimento di accoglimento tenendo conto di quanto previsto dalle nuove disposizioni; in questo caso sarà cura del richiedente allegare alla domanda apposito parere del Dirigente Generale e del Dirigente di riferimento;

d) per i dipendenti il cui biennio di permanenza in servizio inizi dal **1° gennaio 2010** (quindi per tutti coloro che compiranno il limite di età di 65 anni a partire dal 31 dicembre 2009) si applicherà il nuovo regime legale con la conseguenza che decadranno tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio eventualmente già autorizzati dall'amministrazione ed i richiedenti dovranno inoltrare nuova istanza nei termini previsti dal vigente comma 7 dell'art. 72, ossia:

- nel lasso di tempo compreso tra i 24 e i 12 mesi precedenti il compimento del 65° anno di età;
- allegando apposito parere del Dirigente Generale e del Dirigente di riferimento.

La presente nota sarà integrata sulla base di ulteriori indicazioni che in materia saranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente, infine, che in tema di esonero dal servizio (art. 72, commi 1-6) saranno fornite specifiche istruzioni, anche sulla base delle disposizioni che in materia saranno impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza di tutto il personale i contenuti della presente nota.

## **IL DIRIGENTE GENERALE**

Dott. Vincenzo Caridi  
*f.to Vincenzo Caridi*